



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago, 19 giugno 2023

Decreto Legge n. 61 del 1° giugno 2023: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"

Segnaliamo che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023, il Decreto Legge n. 61 del 1° giugno 2023 (c.d. "Decreto Alluvione") recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 che hanno interessato le regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Riteniamo utile riassumere le seguenti misure urgenti previste dalla norma in commento in materia lavoro:

1. SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (ART. 1);
2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (ART. 7);
3. SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI (ART. 8).

1. SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (ART. 1)

Nell'ambito del rapporto di lavoro, le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto in questione e comunque all'interno delle regioni indicate in premessa. Si evidenzia che nei confronti di tali soggetti si applica, la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 di quanto segue:

- tributi;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria;
- ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
- ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- trattenute relative alle addizionali regionale e comunale sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti in qualità di sostituti d'imposta;
- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento o di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20 novembre 2023.

Per il medesimo periodo sono sospesi, altresì, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori sopra citati, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori (ad esempio l'invio del modello Uniemens). Gli adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni dovranno essere effettuati entro il 20 novembre 2023.

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (ART. 7)

Ai sensi dell'art. 7 del decreto in questione viene introdotto un nuovo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale unico, a tutela sia dei datori di lavoro -costretti a sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali- sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza del medesimo evento alluvionale. Nello specifico segnaliamo che, nell'ambito del rapporto di lavoro privato ad esclusione di quello agricolo, i destinatari di tale misura sono:

1. lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni contenuti nell'allegato n. 1 del medesimo decreto che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l'attività lavorativa;
2. lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori di cui sopra coinvolti.

Riguardo alla condizione impeditiva di recarsi al lavoro, il medesimo articolo al comma 2 prevede che la stessa sia collegata:

- a. a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;
- b. alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
- c. alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- d. alla inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio;
- e. alle condizioni di salute di familiari conviventi;
- f. ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale.

Si sottolinea che le suddette condizioni, in sede di compilazione della domanda, dovranno essere adeguatamente documentate e custodite dal datore di lavoro.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



In merito alle disposizioni di cui sopra, l'INPS, con la circolare n. 53 dell'8 giugno 2023 ha fornito le relative istruzioni operative, riconoscendo una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa entro il limite temporale del 31 agosto 2023 e nella seguente misura:

- ai lavoratori, di cui al punto 1, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di 90;
- ai lavoratori, di cui al punto 2, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di 15;

La nuova misura sostegno, erogata direttamente dall'Istituto ai lavoratori dipendenti del settore privato in possesso dei requisiti sopra illustrati, è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale ordinari.

Con riferimento agli aspetti afferenti alla regolamentazione, ai fini della richiesta del nuovo ammortizzatore unico, i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale, ferma restando la facoltà di inviare una informativa sindacale -anche dopo l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa- alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, o in assenza di queste, alle rappresentanze territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferita alle cause di sospensione dell'attività lavorativa, alla durata prevedibile del periodo per cui è richiesto il nuovo ammortizzatore unico. Inoltre, In caso di ricorso all'ammortizzatore unico, i datori di lavoro non sono, inoltre, obbligati al versamento del contributo addizionale secondo le differenti misure e i diversi criteri previsti dal decreto legislativo n. 148/2015.

In merito ai termini di presentazione delle domande, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro -che possono trovarsi in condizioni di grave disagio e dei lavoratori che hanno necessità di ricevere un pagamento tempestivo- si prevede che le istanze siano presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa.

Il suddetto termine non riveste carattere decadenziale, tuttavia, al fine di consentire all'Istituto la più tempestiva erogazione della nuova misura di sostegno dei lavoratori, è opportuno che i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati inoltrino le domande con ogni possibile urgenza.

3. SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI (ART. 8)

Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, viene riconosciuta un'indennità *una tantum* nella misura massima di 3.000,00 euro a favore dei seguenti soggetti:

- collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica;
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

Tali soggetti fruiscono dell'indennità in quanto:



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



- al 1° maggio 2023 sono residenti o domiciliati ovvero operano esclusivamente/prevalentemente (per gli agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni colpiti dall'alluvione (il cui elenco è allegato al decreto);
- hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Ad integrazione delle disposizioni normative, l'INPS, con la circolare n. 54 dell'8 giugno 2023, ha chiarito l'ambito applicativo della misura di sostegno e fornito le istruzioni per la presentazione delle domande da parte dei lavoratori potenziali destinatari dell'indennità. Nello specifico tale Istituto comunica che, in sede di presentazione della domanda, il lavoratore deve dichiarare il periodo ovvero i periodi nei quali si è verificata la sospensione dell'attività lavorativa per gli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione. L'INPS specifica, altresì, che l'indennità *una tantum*:

- è pari a 500,00 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di 3.000,00 euro (corrispondente a 6 periodi di sospensione);
- è riconosciuta dall'Istituto, previa apposita domanda telematica (adeguatamente documentata), nel limite delle risorse stanziare;
- spetta nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Si sottolinea che per il periodo di fruizione dell'indennità non compete l'accredito della contribuzione figurativa.

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)